

Incontro Studio NOVEMBRE 2013

BERGAMO

IL Dlgs 74/2000 (penal/tributario) e le principali novità

dott. Alvisè Bullo

Ordine dei Dottori Commercialisti EC di Venezia

Docente SSEF

Publicista & Convegnaista, membro Commissione accertamento e
contenzioso tributario CNDCEC ROMA

San Polo 2237, 30125 Venezia, Tel 041.5205054; fax 041.722326; bulloalvise@virgilio.it

NOVITÀ

Le **soglie di punibilità** degli artt. 2, 3 e 4 sono state **ridotte**.

Le **circostanze attenuanti** presenti all'art. 2, co. 3 e all'art. 8, co. 3 sono state **abrogate**.

Nell'ipotesi di **pagamento dei debiti tributari**, la **pena** potrà essere diminuita **solo fino ad un terzo**.

Il **termine di prescrizione dei reati** di cui agli artt. da 2 a 10 è **umentato di un terzo** rispetto a quello **ordinario**.

La **sospensione condizionale della pena** non potrà essere concessa in presenza di **macro-evasioni**.

444 cpp:

L'**applicazione della pena su richiesta** delle parti potrà essere richiesta solo nel caso di **previo pagamento dei debiti tributari** (con **relative sanzioni**).

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74 /2000) chi, al fine di evadere le imposte, utilizza fatture o altri documenti "falsi"; la frode si realizza senza che si debba raggiungere una soglia minima; il fatto si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione annuale;

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) chi, al fine di evadere le imposte, mediante falsa rappresentazione nelle scritture contabili espone elementi negativi inferiori a quelli effettivi ovvero elementi passivi fittizi; detta frode si realizza solo se, congiuntamente, l'imposta evasa –in riferimento a ciascuna singola imposta- è superiore a Euro 77.468,53 (oggi 30.000 E) e l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione è superiore al 5% dell'ammontare degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a Euro 1.549.370,70 (oggi 1.000.000 E); il fatto si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione annuale;

Dichiarazione infedele (art. 4) chi, al fine di evadere le imposte, indica nella dichiarazione elementi attivi inferiori a quelli effettivi ovvero elementi passivi fittizi; questa frode si realizza solo se, congiuntamente, l'imposta evasa -avendo riferimento a ciascuna imposta- è superiore a Euro 103.291,38 (oggi 50.000,00E) e l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione è superiore al 10% dell'ammontare degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a Euro 2.065.827,60 (oggi 2.000.000,00 E); il fatto si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione annuale;

Omessa dichiarazione (art. 5) chi, al fine di evadere le imposte non presenta la dichiarazione; questa frode si realizza solo se l'imposta evasa -avendo riferimento a ciascuna imposta- è superiore a Euro 77.468,53 (oggi 30.000,00 E) ; il fatto si consuma nel 90° giorno successivo alla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale;

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) **chi al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte emette fatture o altri documenti "falsi"**; la frode si realizza senza che si debba raggiungere una soglia minima; il fatto si consuma nel momento di emissione dei documenti;

Occultamento o distruzioni di documenti contabili (art. 10) chi, al fine di evadere le imposte, agisce in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari; la frode non ha una soglia minima e può essere commessa anche a favore di terzi; il fatto si consuma nel momento della distruzione o occultamento delle scritture;

Omesso versamento di ritenute (art. 10 bis) chi non versa, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, le ritenute certificate per un importo superiore a Euro 50.000,00; il fatto si consuma nel momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta;

Omesso versamento di I.V.A. (art. 10 ter) chi non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo per un importo superiore a Euro 50.000,00; il fatto si consuma nel momento successivo alla scadenza del termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo;

Giurisprudenza:

In caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 331 codice di procedura penale, per uno degli illeciti contemplati dal D.Lgs. n. 74 del 2000, scatta il raddoppio dei termini per l'esercizio dell'attività accertatrice da parte dell'Amministrazione Finanziaria, in relazione al periodo di imposta in cui è stato commesso il reato tributario. L'Ufficio non può beneficiare di tale proroga, se al momento dell'accertamento il reato era già andato in prescrizione. In questo caso l'atto impositivo deve essere annullato. (CTP Padova n. 85/5/13).

Anche la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, con la sentenza n. 237/01/11, intervenendo sul tema del raddoppio dei termini per l'accertamento, introdotto dall'articolo 37, commi 24 e 25, del D.L. n. 233/2006, ha sostenuto che se il reato tributario è prescritto, l'Amministrazione Finanziaria non può usufruire della proroga dei termini per procedere all'accertamento. Se invece è intervenuta un'archiviazione, il raddoppio può operare, ma solo se l'atto di accertamento è stato emesso prima della decisione del giudice per le indagini preliminari. Tratto da **Fiscal Focus 2013**

Indebita compensazione di imposte (art. 10 quater) chi non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un importo superiore a Euro 50.000,00; il fatto si consuma nel momento di effettuazione della compensazione con riferimento al singolo periodo di imposta;

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11) chi al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte simula l'alienazione o il compimento di atti fraudolenti su beni propri o altrui per rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva; la frode si realizza soltanto se l'importo delle imposte non pagate è superiore a Euro 51.645,69; Il fatto si consuma nel momento del compimento dell'alienazione simulata